



COMUNE DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

Organo di revisione

Verbale n. 05 del 19.02.2026

CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2026

Il sottoscritto Marco Ceolin Revisore dei Conti ai sensi dell'art 234 e seguenti del Tuel, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 31.07.2023, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procede all'analisi di quanto in oggetto.

Richiamato

L'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 recante l'istituzione di un addizionale comunale IRPEF, a norma dell'art.48, comma 10, della legge 27.12.1997, n.449, come modificato dall'art. I, comma 10, della legge 16.06.1998, n.191, in particolare il comma 3, come modificato dall'art. I, comma 142, della legge 27.12.2006, n.296.

Preso atto che:

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

Vista

la nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali n. 938 del 12 marzo 2007, che precisa che l'ipotesi di variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF rientra nella sfera delle attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo dell'Ente Locale.

Richiamati

- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come stabilito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025) con il quale è stato disposto ufficialmente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026–2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026";

Preso atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2021, n. 29 del 14/04/2022 e n. 73 del 14/12/2022 con la quale è stata definita e poi riconfermata per gli anni successivi l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef allo 0,8% e modificata la soglia di esenzione ad Euro 10.000,00;

Tenuto conto che l'Ente intende confermare anche per l'anno 2026 l'aliquota dello 0,8% dell'addizionale comunale Irpef e la soglia di esenzione di Euro 10.000,00;

Visti

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del Settore Economico/Finanziario;

esprime

per quanto di competenza **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di “CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2026”.

L'Organo di Revisione

Dott. Marco Ceolin

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 e smi*